

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3005

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MACERATINI, ANEDDA, TRANTINO

Disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci e istituzione degli ordini degli informatori scientifici del farmaco

Presentata il 3 agosto 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una nuova proposta di legge si aggiunge a tante altre, presentate nel corso di questo ultimo quarto di secolo, a partire dal 1954, non per garantire una particolare categoria ma per soddisfare un'esigenza inalienabile della collettività: il rispetto e la protezione della salute pubblica.

La necessità di una regolamentazione dell'attività d'informazione scientifica è stata già riconosciuta dal legislatore, per cui è necessario fare riferimento alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in cui l'articolo 29 delega allo Stato la regolamentazione dell'attività degli informatori scientifici che, con termine più appropriato, sono altrimenti denominati farmacologi, ovvero coloro che esercitano l'arte od il mestiere d'informare sul farmaco.

Lo scopo della presente proposta di legge, pertanto, è quello di utilizzare e valorizzare i materiali e le indicazioni evi-

denziatesi, nel corso di questi anni, nel dibattito delle rappresentanze professionali, sindacali, politiche, di esperti e ricercatori circa l'attività d'informazione scientifica e quella relativa alla questione, ancora più importante, dell'accesso e della formazione del farmacologista, fermo restando quanto l'Organizzazione mondiale della sanità ha inteso riguardo il concetto di « salute » che è: uno stato di benessere fisico, psichico-mentale e sociale, da cui discende il diritto-dovere del cittadino alla salute e dell'operatore alla professionalità.

In questo periodo di grandi innovazioni e di trasformazioni è assolutamente necessario adottare iniziative legislative idonee a risolvere nel modo più appropriato i problemi attuali ed urgenti della professione del farmacologista, cogliere l'opportunità per promuovere, diffondere e radicare la formazione culturale e professionale di questo operatore per garantire

una nuova identità professionale che richiami sempre più una sua elevata responsabilità a garanzia della collettività destinataria del servizio d'informazione scientifica.

La figura professionale del farmacologo, nell'evoluzione della società dell'informazione, è al centro del processo di cambiamento in atto che impone una preparazione non solo professionale ma anche culturale e tecnica tale da consentirgli l'uso di raffinati strumenti di analisi e selezione indispensabili per evitare il rischio maggiore della società post-industriale e cioè la saturazione delle conoscenze.

Ecco perché dal salto di qualità imposto dallo sviluppo della società nasce l'esigenza della modernizzazione dei processi formativi della cultura professionale del farmacologo. Non è più accettabile un libero accesso a questo delicato settore d'indubbio interesse pubblico, ad elevata rilevanza civile e sociale, da parte di operatori non preparati adeguatamente.

L'esperienza acquisita nello studio della rapida evoluzione della professione dell'informatore scientifico, anche in relazione allo sviluppo tecnologico in atto a livello industriale e della ricerca, ha posto in luce la necessità di una normativa puntuale ed organica sia sotto l'aspetto della regolamentazione dell'attività d'informazione scientifica, sia per quanto riguarda la figura professionale dell'addetto a tale attività, soprattutto per quanto riguarda i settori dell'accesso e della formazione.

Solo attraverso un'iniziativa di questo tipo la professione del farmacologo può assumere la giusta dignità che gli compete ed essere conseguentemente al servizio dell'interesse collettivo in un rapporto dialettico costante con la cultura, la ricerca e la vita stessa del Paese.

L'impegno riformatore deve contribuire a realizzare un organismo aperto ed accessibile con modalità e tempi atti a garantire serie selezioni, tirocinio adeguato e qualificazione formativa che preparino ed inducano alla nuova professionalità, legata ai profondi mutamenti tecnologici ed organizzativi del mondo della informazione scientifica.

La proposta che presentiamo alla vostra attenzione, per una discussione democratica, solerte, costruttiva potrà certamente rappresentare una valida legge dello Stato atta a regolamentare l'attività d'informazione scientifica, a stabilire il profilo professionale del farmacologo e a definire le linee generali della sua formazione professionale.

Non vi è alcun dubbio circa la necessità di proporre una normativa che sia in grado di stabilire, con chiarezza, i modi e i mezzi mediante i quali l'informazione scientifica deve essere attuata, ed è innanzi tutto necessario considerare che per la protezione della salute pubblica è indispensabile una corretta informazione ed un adeguato aggiornamento di chi è deputato alla prescrizione dei farmaci.

L'informazione scientifica delle specialità medicinali ha lo scopo di far conoscere periodicamente agli operatori sanitari le caratteristiche e le proprietà dei medicinali, al fine di assicurarne l'impiego in modo scientifico, secondo scienza e coscienza, nelle indicazioni e nelle posologie appropriate.

Essa ha anche lo scopo di raccogliere, in modo capillare, elementi sugli effetti collaterali relativi all'impiego delle specialità stesse e di promuovere, conseguentemente, il miglioramento dell'impiego del farmaco.

Per quanto sopra esposto, l'informazione scientifica relativa alle specialità medicinali non deve arrecare pregiudizio alla salute pubblica mediante asserzioni non veritiere, imprecise, non controllabili o mediante omissioni, e deve adeguarsi alle disposizioni emanate dai competenti organi dello Stato.

Emerge, in tale contesto, il ruolo estremamente importante e delicato del farmacologo.

Questa figura professionale, per tanti anni condizionata dalle spinte consumistiche, identificata con i nomi più disparati, a causa di una carenza di legislazione al riguardo, deve essere messa in condizione di svolgere il suo importante compito in modo etico e deontologico, attraverso una legge che non solo ne individui le precise

attribuzioni, ma che la fornisca, anche, di una dignità professionale pari a quella dei suoi abituali interlocutori, cioè i medici ed i farmacisti.

Il farmacologista non è solo l'insostituibile anello di congiunzione che lega la ricerca scientifica alla classe medica ed al malato, ma è colui che consente un adeguato e capillare aggiornamento di tutti gli operatori sanitari di cui egli stesso fa parte.

Non si può negare che l'aggiornamento dei suddetti operatori viene oggi per gran parte assicurato attraverso il colloquio con il farmacologista, così come non può escludersi una corresponsabilità di entrambi nell'impiego in terapia dei farmaci.

Tale aggiornamento è, fra l'altro, il più proficuo ed economico, in termini di tempo, di ricettività e spesa, fra i vari possibili e di fatto esistenti; tanto rilevante da essere stato ritenuto indispensabile anche nei Paesi ove esisteva esclusivamente una produzione di Stato.

Ricordiamo, al riguardo, tutta la normativa CEE ed in particolare quanto disposto nell'articolo 4 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, fino alla direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992 attuata con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.

Il Ministero della sanità è da tempo orientato ad emanare una definitiva regolamentazione della materia e, già in data 18 novembre 1972, con la circolare n. 157 e con vari successivi decreti, con particolare riferimento a quello emanato in data 23 giugno 1981, modificato con decreto ministeriale 23 novembre 1982, ha fornito istruzioni alle industrie farmaceutiche, per lo svolgimento dell'attività relativa all'informazione scientifica, i cui principi si rifacevano a quanto sollecitato dalla Comunità europea ed in conformità alle direttive del CIPE del 27 luglio 1971, aggiornate con la deliberazione CIPE del 2 maggio 1975, relative ai contributi statali all'informazione scientifica sui farmaci.

Va altresì ricordato quanto testualmente enunciava il Ministero della sanità

con nota 100.1/2103/16241 del 17 giugno 1966:

« La qualificazione di — scientifico — attribuita al propagandista di specialità medicinali acquista autentico significato soltanto se sia legata al presupposto di una cultura universitaria, dato che non si può parlare di scienza, di metodo, di abito mentale, di ricerca, senza quegli studi che sono predisposti alla formazione dello spirito scientifico ».

Sull'argomento anche la Commissione giustizia della Camera dei deputati così si esprimeva in data 18 gennaio 1968:

« L'opportunità di una regolamentazione sulla propaganda dei farmaci non deriva tanto dalla necessità di tutelare una professione che s'incardina su specifici titoli accademici, ma piuttosto dalla necessità di difendere l'esercizio di una particolare attività nei cui confronti i diversi titoli di laurea richiesti rispondono, più che altro, ad una evidente necessità di qualificazione ».

Alla luce di quanto sopra esposto ed in considerazione dell'evoluzione tecnologica avvenuta nell'ambito della ricerca, dello sviluppo industriale e della nostra società, riteniamo opportuno, per la salvaguardia degli interessi della collettività in relazione al principio della tutela della salute espresso nella legge n. 833 del 1978, che sia sancita la necessità di un'opportuna qualificazione, mediante l'istituzione di corsi di studio extra aziendali e di livello universitario, per l'aggiornamento periodico degli informatori scientifici del farmaco, comprendenti tra gli argomenti quelli di sociologia, farmacologia, anatomia, psicologia, clinica medica, legislazione farmaceutica, bioetica e tecniche della comunicazione, mediante i quali il farmacologista possa esercitare al meglio la sua professione.

Sarà altresì opportuna l'istituzione, in accordo con i Ministeri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, per la funzione pubblica e dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica, di corsi di qualificazione e di aggiornamento per i farmacologi, in relazione ai programmi pluriennali per l'informazione scientifica sui farmaci, nel rispetto delle esigenze del servizio sanitario nazionale.

Ci sembra inoltre opportuno, al fine di realizzare un'informazione scientifica libera dagli aspetti promozionali, richiedere che i farmacologi siano dipendenti diretti, a tempo pieno e non soggetti a premi ed incentivazioni varie, delle rispettive aziende titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Debbono pertanto essere esplicitamente vietati tutti i contratti di agenzia, di consulenza o di lavoro autonomo attualmente in essere, nonché tutte le attività inerenti alla collocazione o vendita diretta di medicinali effettuate da tali operatori.

Al fine di un riconoscimento della professionalità del farmacologo potrà, in alternativa a quanto sopra esposto, essere applicato il principio del partenariato.

La categoria dei farmacologi, in tal modo, potrà dare un valido contributo alla migliore utilizzazione e conoscenza del farmaco, nello spirito autentico ad essa attribuito dalla riforma sanitaria, con quella dignità professionale che non si può né si deve disconoscere.

Ma per tutti gli aspetti che abbiamo cercato sinteticamente di illustrare, è senz'altro indispensabile che i farmacologi siano responsabilizzati al massimo nello

svolgimento di un ruolo sociale così delicato e siano indotti a comportamenti professionalmente e deontologicamente ineccepibili.

È necessario che essi abbiano una piena dignità giuridica attraverso la quale possano essere chiamati a rispondere del loro operato.

Pertanto proponiamo che si istituisca, un ordinamento dei farmacologi che, oltre a consentire alle autorità competenti di individuare e raggiungere tutti gli operatori del settore con notizie finalizzate a meglio responsabilizzarli, offra la massima garanzia, per la collettività, dell'etica e della professionalità dei farmacologi stessi.

Riteniamo che la presente proposta di legge, che non prevede alcun ulteriore onere finanziario a carico del bilancio dello Stato, possa costituire l'avvio per una più vasta ed improcrastinabile regolamentazione di tutta la materia.

Questo nostro contributo mira a realizzare una più corretta e mirata informazione scientifica che produca non solo un'economia nei consumi ma, soprattutto, una più rigorosa tutela della salute del cittadino, con particolare attenzione alla prevenzione.

Confidiamo che la nostra proposta di legge trovi un favorevole accoglimento nel più vasto arco di forze politiche possibili e, attraverso tale consenso, una rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai fini della presente legge si considera « informazione farmaceutica » il complesso di informazioni relative alla composizione dei farmaci, alla loro attività terapeutica, alle indicazioni, alle precauzioni ed alle modalità d'uso, ai risultati degli studi clinici controllati relativi all'efficacia ed alla tossicità immediata ed a distanza, destinato ai medici, agli altri operatori sanitari, alle farmacie e ai consumatori, allo scopo di assicurare un corretto uso del farmaco.

ART. 2.

1. In applicazione dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanità, su proposta del comitato di cui all'articolo 30 della medesima legge n. 833 del 1978, integrato da due rappresentanti degli informatori scientifici del farmaco, sentito il Consiglio sanitario nazionale, emana, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il primo programma pluriennale per l'informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria.

2. L'attuazione del programma di cui al comma 1 è attribuita alle regioni con il coordinamento dell'Istituto superiore di sanità e con la collaborazione, nell'ambito delle proprie competenze, delle industrie e del settore farmaceutico.

ART. 3.

1. Le regioni, con il concorso dei comuni, organizzano i servizi per l'informazione sull'uso dei farmaci e dei dietoterapici (SIF).

2. I SIF hanno il compito di:

a) progettare e sviluppare programmi di informazione diretta ai sanitari ed agli utenti secondo valutazioni epidemiologiche cliniche e tossicologiche;

b) tenere i collegamenti con i servizi farmaceutici delle unità sanitarie locali, con le industrie e con le farmacie;

c) acquisire i dati relativi al consumo di farmaci e di dietoterapici nel territorio di competenza;

d) progettare e sviluppare programmi di farmacovigilanza, garantendo il rispetto delle disposizioni dell'autorità sanitaria centrale;

e) assicurare lo svolgimento di corsi di aggiornamento per i sanitari, anche convenzionati, del Servizio sanitario nazionale, da effettuarsi con la collaborazione delle università e degli enti di ricerca, finalizzati alla conoscenza ed al buon uso del farmaco. A tali corsi possono partecipare gli informatori scientifici del farmaco dipendenti dalle industrie alle quali compete l'onere relativo a tale partecipazione.

3. Il SIF svolge una relazione annuale all'Istituto superiore di sanità sull'attività svolta.

4. La struttura organizzativa del SIF è determinata con legge regionale prevedendo che la direzione sia affidata ad esperti in discipline biomediche, farmacologiche, epidemiologiche, di programmazione sanitaria e di tecniche della comunicazione scientifica, e che sia svolta una attività di coordinamento tecnico-scientifico, con il coinvolgimento degli informatori scientifici del farmaco che siano liberi professionisti iscritti all'albo di cui all'articolo 18, ovvero dipendenti di industrie farmaceutiche iscritti al medesimo albo.

ART. 4.

1. Le unità sanitarie locali, tramite i propri servizi farmaceutici, svolgono i programmi di informazione e di educazione

scientifica sui farmaci in relazione al loro corretto uso e garantiscono al personale sanitario la disponibilità degli strumenti di informazione sui farmaci, quali il bollettino di informazione sui farmaci e le schede tecniche informative, tramite l'istituzione di centri di documentazione e di servizi bibliografici.

2. Le unità sanitarie locali, oltre a quanto previsto al comma 1:

a) assicurano il corretto svolgimento dei programmi di monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche e il controllo dei flussi informativi destinati al SIF;

b) elaborano protocolli terapeutici mirati alle patologie di maggiore rilevanza nel territorio di competenza, ne organizzano l'applicazione e ne verificano la congruità rispetto agli *standard* terapeutici nazionali ed internazionali.

ART. 5.

1. L'informatore scientifico del farmaco, deve essere in possesso di un diploma di laurea in discipline mediche, biologiche o chimico-farmaceutiche ed essere iscritto al relativo albo. Egli porta a conoscenza dei sanitari le informazioni di cui all'articolo 1 e ne assicura il periodico aggiornamento.

2. È compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare al responsabile del servizio scientifico di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, dal quale dipende, ed al Ministro della sanità, le osservazioni sulle specialità medicinali segnalategli dagli operatori sanitari.

3. La carriera dell'informatore scientifico del farmaco si sviluppa sulla base di un *curriculum* professionale costituito dal titolo di studio posseduto, dai diplomi di specializzazione conseguiti, dalla partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento su materie sanitarie, di tecnologia farmaceutica, igiene, medicina preventiva e protezione ambientale, economia sanitaria, bioetica, legislazione sanitaria, deontologia professionale, legislazione farma-

ceutica, storia della medicina, tecnica della comunicazione, scienze aziendali, nonché dalla anzianità di servizio.

4. Le modalità di accesso all'incarico di responsabile del servizio scientifico di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono disciplinate con apposito decreto del Ministro della sanità, il quale determina il percorso di carriera per gli informatori scientifici del farmaco, in conformità a quanto previsto al comma 3.

ART. 6.

1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti ad informare il servizio scientifico di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, nonché il Ministro della sanità, sul reale contenuto dei messaggi informativi aziendali, quando questi non siano rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di informazione scientifica sui farmaci.

2. Gli informatori scientifici del farmaco hanno diritto a costituire una rappresentanza interna in ogni singola azienda, composta da cinque informatori eletti da tutti gli informatori dipendenti dall'azienda, fra quelli avente una anzianità di iscrizione all'ordine degli informatori scientifici del farmaco di almeno cinque anni. In attesa della costituzione dell'ordine, si fa riferimento all'anzianità calcolata sulla base della data di assunzione. Tale rappresentanza non ha carattere sindacale e stabilisce con la direzione aziendale, con la direzione che cura le strategie di mercato e con la direzione del personale gli argomenti e le materie inerenti l'aggiornamento, i corsi di formazione, la deontologia professionale, l'ottemperanza alle norme di attuazione delle disposizioni emanate dal Ministro della sanità, dalle regioni e dalle unità sanitarie locali in tema di informazione scientifica agli operatori del Servizio sanitario nazionale.

3. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle imprese per le quali operano, nonché

dagli altri operatori sanitari, ed a promuovere la collaborazione tra gli informatori scientifici del farmaco che prestano la loro opera nell'azienda e la cooperazione con le rispettive imprese.

ART. 7.

1. In ogni provincia sono istituiti gli ordini provinciali degli informatori scientifici del farmaco, che provvedono alla tenuta dell'albo professionale di cui all'articolo 18, alla disciplina degli iscritti e ad ogni altra attribuzione prevista dalla presente legge.

2. Agli ordini provinciali di cui al comma 1 appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo e residenti nella provincia.

3. Qualora il numero degli informatori scientifici del farmaco residenti nella provincia sia esiguo ovvero sussistano ragioni di carattere storico o geografico, può essere disposto, ai sensi della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 15, che un ordine abbia come circoscrizione territoriale due o più province finitime.

ART. 8.

1. Le funzioni di cui all'articolo 7 sono esercitate, per ciascuna provincia o gruppo di province, dai consigli degli ordini provinciali degli informatori scientifici del farmaco eletti in assemblea fra gli iscritti all'albo residenti nella stessa circoscrizione territoriale, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto.

2. I consigli di cui al comma 1 sono composti da nove informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

ART. 9.

1. Il consiglio dell'ordine provinciale elegge tra i propri membri un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

ART. 10.

1. Al consiglio dell'ordine provinciale spettano le seguenti attribuzioni:

a) compilare e tenere l'albo dell'ordine;

b) curare l'osservanza delle disposizioni della presente legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;

c) vigilare per la tutela dell'informatore scientifico del farmaco in qualunque sede e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;

e) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore farmaceutico, nello studio e nella attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare l'ordine;

f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

g) provvedere alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

h) adoperarsi, se richiesto, per la soluzione di controversie fra gli iscritti e tra questi e le aziende presso le quali essi prestano la propria opera;

i) designare i rappresentanti dell'ordine presso il consiglio nazionale;

l) esercitare tutte le altre attribuzioni conferite dalla presente legge.

ART. 11.

1. Il presidente del consiglio dell'ordine provinciale ha la rappresentanza dell'ordine stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge.

2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge funzioni a lui eventualmente delegate.

ART. 12.

1. Presso ogni ordine provinciale è costituito un collegio provinciale dei revisori dei conti, composto da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi, verifica i bilanci predisposti dal consiglio, e ne riferisce all'assemblea.

ART. 13.

1. È istituito il consiglio nazionale degli ordini degli informatori scientifici del farmaco.

2. Il consiglio nazionale è composto da un informatore scientifico del farmaco per ogni ordine provinciale o interprovinciale, iscritto nei rispettivi albi.

3. Gli ordini provinciali o interprovinciali cui sono iscritti più di trecento informatori scientifici del farmaco eleggono un altro consigliere nazionale ogni centocinquanta informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero e o frazione di centocinquanta superiore alla metà.

ART. 14.

1. Il consiglio nazionale farmacologi elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri i quali compongono il comitato esecutivo.

2. Il consiglio nazionale farmacologi designa altresì tre informatori scientifici del farmaco incaricati di esercitare la funzione di revisori dei conti.

ART. 15.

1. Al consiglio nazionale spettano le seguenti attribuzioni:

a) vigilare per la tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco;

b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli degli ordini provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) esprimere il parere, quando ne sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci, la professione di informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra questione attinente gli ordini provinciali;

d) decidere sull'istituzione degli ordini interprovinciali nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 7;

e) decidere sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini provinciali in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli degli ordini provinciali e dei collegi provinciali dei revisori;

f) redigere il regolamento che disciplina la trattazione dei ricorsi e gli affari di propria competenza;

g) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

ART. 16.

1. I componenti di ciascun consiglio dell'ordine provinciale e quelli del consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 17.

1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 9 e 14 tutti gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo che siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla presente legge e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 18.

1. Presso ogni consiglio dell'ordine provinciale e interprovinciale è istituito l'albo degli informatori scientifici del farmaco, al quale possono iscriversi coloro che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione territoriale dell'ordine.

2. È consentita la contemporanea iscrizione dell'informatore scientifico del farmaco ad altro albo professionale.

ART. 19.

1. Nell'albo di cui all'articolo 18 deve essere indicato il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale l'iscrizione è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

ART. 20.

1. Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti civili;
- c) residenza nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ordine;
- d) possesso di un diploma di laurea in discipline biomediche, chimiche o farmaceutiche, quali chimica, chimica e tecnologica farmaceutica, farmacia, medicina, scienze biologiche, veterinaria.

ART. 21.

1. Gli informatori scientifici del farmaco sono cancellati dall'albo nei seguenti casi:

- a) perdita del godimento dei diritti civili;

- b) condanna penale;
- c) cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni;
- d) morosità nel pagamento dei contributi per un periodo di almeno tre anni.

ART. 22.

1. L'informatore scientifico del farmaco cancellato dall'albo ai sensi dell'articolo 21 può, a sua richiesta, esservi riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando sia intervenuta la riabilitazione.

ART. 23.

1. Una copia dell'albo è depositata entro il mese di gennaio di ogni anno, a cura dei consigli degli ordini provinciali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonché presso la segreteria del consiglio nazionale degli ordini degli informatori scientifici del farmaco e presso il Ministero di grazia e giustizia ed il Ministero della sanità.

2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione nell'albo deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro della sanità, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al consiglio nazionale degli ordini degli informatori scientifici del farmaco.

ART. 24.

1. Gli iscritti nell'albo degli informatori scientifici del farmaco che si rendano

colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionale ovvero di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

ART. 25.

1. Il consiglio dell'ordine provinciale previa audizione dell'interessato, può irrogare con decisione motivata, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) avvertimento;
- b) censura;
- c) sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) radiazione dall'albo.

ART. 26.

1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione, cancellazione ed elezione nei consigli direttivi e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso davanti all'autorità giurisdizionale.

ART. 27.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è emanato il regolamento di esecuzione della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il regolamento di esecuzione di cui al comma 1 sono dettate le norme relative alle assemblee degli scritti ed alle elezioni dei consigli degli ordini provinciali ed interprovinciali.